

## Dal 1° gennaio 2024, fattura elettronica per tutti i contribuenti in regime forfettario



Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo ricordarle che dal 1° gennaio 2024 **l'obbligo di fatturazione elettronica si estenderà a tutti i contribuenti in regime forfettario.**

Allo stato attuale, e più precisamente **dal 1°luglio 2022, sono obbligati ad emettere fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio, i soli soggetti in regime di franchigia che abbiano conseguito nel 2021 ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000.**

I forfettari che avevano oltrepassato tale soglia nel 2022 e non nel 2021, non sono stati tenuti all'emissione delle fatture elettroniche nel 2023, ma dal 1° gennaio 2024 anche per tali soggetti e, più in generale, per tutti i contribuenti in regime forfettario la fattura elettronica diventa un obbligo.

È tempo, dunque, di pensare all'adeguamento e portarsi avanti nello scegliere le modalità con cui effettuare il nuovo adempimento.

**La Circolare è composta da N° 5 pagine inclusa la presente**

## Premessa

**Come previsto dal Decreto-legge n.36/2022, dal 1° gennaio 2024 l'obbligo di fatturazione elettronica si estenderà a tutti i contribuenti in regime forfettario.**

Il citato decreto ha attuato le "ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)". In particolare, l'**articolo 18, commi 2 e 3**, del Decreto contiene le misure che estendono l'obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari e dispone che l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica viene abolito per i soggetti che:

- rientrano nel "**regime di vantaggio**" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- applicano il **regime forfettario** di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000€.

**Dal 1° luglio 2022 l'obbligo di fattura elettronica è entrato però in vigore solo per i contribuenti in regime forfettario che nell'anno 2021 avevano percepito ricavi o compensi superiori a 25.000 Euro.** I forfettari che nel 2021 sono rimasti **al di sotto dei 25.000 Euro di compensi o ricavi** hanno potuto beneficiare di un **regime transitorio rimanendo esentati da tale obbligo.**

## Osserva

L'Agenzia delle Entrate con **Faq 150 del 22 dicembre 2022**, ha fornito, infatti, una chiave di lettura dell'**art. 18** del DL 36/2022, precisando che:

- ✓ **dal 1° luglio 2022 l'obbligo** di fatturazione elettronica è entrato in vigore solo per i **forfettari che nell'anno 2021 avevano conseguito compensi e ricavi superiori a 25.000 Euro**;
- ✓ **dal 1° gennaio 2024 riguarderà tutti gli altri soggetti forfettari.**

L'intervento dell'Amministrazione Finanziaria fu necessario perché la disposizione consentiva una duplice interpretazione: ai fini della verifica dei soggetti obbligati alla fatturazione elettronica, si poteva ritenere di doversi riferire esclusivamente all'ammontare di ricavi conseguiti o compensi percepiti nel 2021, così come precisato dall'Agenzia delle entrate, oppure all'ammontare di ricavi conseguiti o compensi percepiti "nell'anno precedente" (2021 per il 2022; 2022 per il 2023).

Il regime transitorio termina dunque a fine 2023, **dal 1° gennaio 2024 l'obbligo di fatturazione elettronica si estende a tutti i forfettari, indipendentemente dai ricavi o compensi conseguiti nell'anno precedente.**

## Emissione fattura elettronica- ricevimento fattura acquisti- conservazione elettronica

Nel contesto sopra descritto risulta chiaramente che, visto l'approssimarsi della fine dell'anno, i contribuenti interessati al "cambiamento" nell'emissione delle fatture devono **attivarsi nell'averne un**

**software in grado di codificare la fattura in linguaggio XML** (il formato richiesto dalla normativa) **e di inviarla al Sistema di Interscambio (SdI).**

In commercio esistono diversi software:

- ✓ il Software di compilazione Fattura Elettronica dell'Agenzia delle Entrate, tra l'altro gratuito;
- ✓ altri più completi e funzionali a pagamento.

Il documento digitale contiene sostanzialmente le stesse informazioni di una fattura cartacea:

- **dati del mittente:** il proprio nome e cognome/denominazione sociale/ragione sociale, indirizzo di residenza, numero della partita iva, cassa professionale;
- **dati del destinatario:** nome e cognome/denominazione sociale/ragione sociale, numero della partita iva, codice destinatario o codice univoco, indirizzo **pec** (in alternativa al codice destinatario);
- **la data della fattura;**
- **i dati relativi ai beni/servizi da fatturare;**
- **la tipologia di pagamento concordata con il cliente.**

**Se il compenso fatturato è superiore alla soglia di 77,47 euro** deve essere **applicata l'imposta di bollo pari a 2 euro mediante contrassegno telematico.**

## OSSERVA

Per le fatture elettroniche emesse dai forfettari si applicano i **termini di emissione della fattura elettronica in vigore per tutti i contribuenti:**

- ✓ **fattura elettronica immediata: entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione** a cui il documento stesso si riferisce.  
Per esempio, se si effettua una prestazione il giorno 10 gennaio 2024 si può inviare la fattura elettronica allo SdI:
  1. il giorno stesso dell'operazione:
    - data dell'operazione: 10.01.2024,
    - numero e data della fattura: fattura n° del 10.04.2024,
    - data di emissione: 10.01.2024
    - campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica: 10.01.2024;
  2. uno dei 12 giorni successivi, per esempio 10 giorni dopo:
    - data dell'operazione: 10.01.2024,
    - numero e data della fattura: fattura n° del 10.01.2024,
    - data di emissione: il 20.01.2024,
    - campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica: 10.01.2024;
- ✓ **fattura elettronica differita: entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione.

**Le fatture di acquisto** possono essere ricevute e visualizzate:

- nella **casella PEC**,
- nell'**area riservata del sito web dell'Agazia delle entrate**,
- nel **software di fatturazione scelto**.

L'adempimento della fatturazione elettronica, infine, implica la **conservazione digitale a norma**. In particolare, la conservazione a norma delle fatture elettroniche e delle rispettive notifiche deve essere completata, per l'anno d'imposta di riferimento, **entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali del soggetto contribuente**.

Ai sensi dell'art 2220 del Codice civile, secondo il principio generale di conservazione delle scritture contabili, **tutte le fatture elettroniche, alla stregua di quelle analogiche**, devono essere obbligatoriamente **conservate per almeno 10 anni** dalla data della loro ultima registrazione.

## OSSERVA

Si osservi che **la conservazione** delle fatture elettroniche non coincide con una mera archiviazione informatica di file, bensì rappresenta una **procedura tecnica volta a garantire l'immodificabilità del documento nel tempo**.

Ci sono **diverse modalità di conservazione delle fatture elettroniche**:

- aderire al **servizio gratuito** messo a disposizione dall'Agazia delle Entrate per la conservazione a norma delle fatture che transitano dal Sistema di Interscambio. Il servizio, accessibile dal portale "Fatture e Corrispettivi", è fruibile oltre che dal contribuente stesso, anche da terzi ufficialmente delegati secondo precise modalità previste dall'Agazia delle Entrate. L'adesione a tale servizio di conservazione implica che, per tutti i documenti informatici transitati dal Sistema di Interscambio, anche soltanto su base volontaria, i relativi obblighi di conservazione a norma sono automaticamente rispettati, con efficacia sul piano non solo tributario, ma anche civilistico;
- **demandare ad un ente terzo** la conservazione delle fatture elettroniche, rivolgendosi a **provider certificati**. Tali provider possono supportare aziende e professionisti nella conservazione sostitutiva di fatture e, in generale, di tutte le altre tipologie documentali fiscalmente rilevanti, per cui la normativa vigente (art. 2215 bis CC e artt. 43 e 44 CAD) impone il medesimo obbligo di conservazione.

## Sanzioni

Va, infine rilevato che la norma punisce le ipotesi di **violazione degli obblighi di documentazione e registrazione** di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o soggette all'inversione contabile, con una **sanzione amministrativa** (articolo 6, comma 2, Dlgs 471/1997):

- ✓ **importo compreso tra il 5 e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati**, con un minimo di 500 euro,

- ✓ ovvero **importo tra 250 e 2.000 Euro, se l'irregolarità non rileva ai fini della determinazione del reddito.**

**Fine della Circolare N° 60/2023**